

Disegno di legge

Modificazioni della legge provinciale sugli impianti a fune, della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), e della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)": disposizioni per la sicurezza delle piste da sci

Art. 1

Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"2 bis. La progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci pongono in primo piano la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli impianti a fune sono inserite le parole: ", nonché i parametri e gli interventi necessari per assicurare il rispetto del comma 2 bis."

Art. 2

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli impianti a fune, dopo le parole: "sui lavori da effettuare" sono inserite le seguenti: ", che presta particolare attenzione agli interventi riguardanti la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori".

Art. 3

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune sono inserite le seguenti:

"k bis) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela della salute;

k ter) il direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari o un suo delegato."

Art. 4

Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sugli impianti a fune sono inserite le parole: ", facendo riferimento, in particolare, agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori".

Art. 5

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"1 bis. Il titolare dell'autorizzazione trasmette alla struttura provinciale competente un piano pluriennale per la sicurezza, che descrive gli interventi tecnici effettuati o programmati e le iniziative per la sorveglianza, l'informazione e l'educazione degli utenti."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

"1. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle piste da sci aperte al pubblico le classifica in categorie, a seconda del loro grado di difficoltà. La classificazione e le norme per la prevenzione degli incidenti, per la pratica dello sci in sicurezza e per il soccorso sono portate a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica su ogni pista e mediante iniziative di informazione e di educazione, anche in lingue diverse, con il coinvolgimento dei maestri di sci e degli altri professionisti della montagna."

2. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale sugli impianti a fune, dopo le parole: "regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", con particolare riguardo a quanto stabilito dal comma 1".

Art. 7

Integrazione dell'articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sugli impianti a fune sono inserite le parole: ", con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 1".

Art. 8

Integrazioni dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Nel comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune, dopo le parole: "regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", evitando in particolare di assumere bevande alcoliche che possano alterarne la capacità di conduzione e di controllo degli sci,".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"1 bis. Per agevolare la conoscenza e il rispetto delle norme di comportamento la Provincia promuove la diffusione di materiale informativo e di segnaletica multilingue e sostiene iniziative di educazione e informazione rivolte agli sciatori promosse dai gestori degli impianti e delle piste, dai maestri di sci, dalle guide alpine, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali."

Art. 9

Integrazione dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"1 bis. Per coadiuvare l'esercizio delle funzioni di vigilanza la Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, può stabilire che ai maestri di sci siano affidati compiti di

assistenza alla vigilanza sulle piste, previa frequenza di un apposito corso di formazione e superamento di una prova di accertamento delle relative competenze.".

Art. 10

Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge provinciale sugli impianti a fune

1. Dopo l'articolo 52 della legge provinciale sugli impianti a fune è inserito il seguente:

"Art. 52 bis Trentino piste sicure

1. Ogni anno, in collaborazione con le forze dell'ordine, gli enti locali e i collegi provinciali dei maestri di sci e delle guide alpine, la Giunta provinciale promuove una campagna di comunicazione per diffondere tra gli operatori, i lavoratori, gli utenti e gli sciatori le norme di comportamento per la pratica in sicurezza dello sci.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l'assegnazione a cadenza annuale di un riconoscimento a gestori di impianti e piste che si sono particolarmente distinti nel campo della sicurezza e nella promozione della conoscenza delle norme di comportamento.".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

"1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque, nell'esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 900 euro;
- b) se applica tariffe non approvate o non espone al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché le norme per la sicurezza del personale, degli utenti e degli sciatori, il concessionario soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 500 euro;
- c) il concessionario che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dallo stesso articolo 7, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone."

Art. 12

Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale sugli impianti a fune è sostituito dal seguente:

"1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni:

- a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci, o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 3000 euro;
- b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 40 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 800 a 2500 euro; questa sanzione si applica anche a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall'articolo 52;
- c) chiunque, nel curare l'esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 900 euro;
- d) chiunque viola l'articolo 51 o le ordinanze ivi previste soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 a 90 euro;
- e) il gestore che, nelle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulle piste da sci, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dallo stesso articolo 7, comma 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 2500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone;
- f) nei casi di parziale o totale omissione degli obblighi derivanti dall'articolo 39, comma 1 bis, e dall'articolo 48, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000 a 3000 euro."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 è sostituita dalla seguente:

"e) la realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, l'ampliamento e il miglioramento delle loro caratteristiche, con particolare riferimento agli interventi riguardanti la sicurezza degli utenti, e la realizzazione di centri per lo sci di fondo."

Art. 14

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: "quando gli interventi riguardano il miglioramento della sicurezza delle piste, comprese la sorveglianza, la segnaletica e le attività informative ed educative, la misura dei contributi può essere elevata fino a un massimo di 25 punti percentuali;"

Art. 15

Integrazione dell'articolo 24 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"1 bis E' compito fondamentale del maestro di sci educare lo sciatore ad affrontare le piste in sicurezza e a osservare le regole di comportamento previste dall'articolo 51 della legge provinciale sugli impianti a fune. A questo fine la Giunta provinciale, sentito il collegio provinciale dei maestri

di sci, può stabilire di affidare ai maestri di sci anche compiti di vigilanza sulle piste, previa frequenza di un apposito corso di formazione e il superamento di una prova di accertamento delle conoscenze e delle competenze."

Art. 16

Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale n. 20 del 1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale n. 20 del 1993 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale istituisce un fondo per l'erogazione di contributi a titolo assistenziale a favore dei maestri di sci e delle guide alpine residenti in provincia di Trento inabili al lavoro per un periodo superiore a tre mesi a causa di infortuni o incidenti occorsi nell'esercizio della loro professione. La Giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per l'accesso al fondo, le modalità e i termini per la presentazione della domanda di contributo e per la sua erogazione."

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 35 del 1988, come modificato dall'articolo 14 della presente legge, è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Per attuare gli articoli 8 e 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ognuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

2. Per attuare gli articoli 13 e 14 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ognuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, riducendo per un importo di 1,5 milioni di euro gli stanziamenti previsti dall'unità previsionale di base 61.22.210 e per un importo di 1,5 milioni di euro il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.

3. Per attuare l'articolo 16 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ognuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Alla copertura di quest'onere si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).